

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 681/AV5 DEL 19/06/2014

Oggetto: Concessione di congedo frazionato, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., alla dipendente matricola n. 19076/AP.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. Di concedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2011, n. 151, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, alla dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, matricola n. 19076/AP un periodo di congedo frazionato, per assistenza a persona disabile in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
2. Di dare atto che il periodo di congedo nelle sole giornate di giovedì, decorre dal 6 giugno 2014 e termina il 30 ottobre 2014 per un totale di gg. 22.
3. Di ratificare il periodo intercorso dal 6 giugno 2014 alla data di esecutività della determina.
4. Di prendere atto che la suddetta dipendente ha già fruito in precedenza di gg. 155 di congedo per il medesimo titolo.
5. Di stabilire che l'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione mensile, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, fatti salvi i limiti massimi indicati nel citato art. 42, comma 5, sarà corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto in quanto il congedo sarà fruito dalla suddetta dipendente in modo frazionato e che gli stessi saranno coperti da contribuzione figurativa.

6. Di dare atto, altresì, che i giorni di congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 119 del 18.7.2011, non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
7. Di precisare che la dipendente in oggetto ha l'obbligo di comunicare il verificarsi delle condizioni che comportino la sospensione di detto beneficio e che questa Amministrazione, concesso il beneficio richiesto sulla base della dichiarazione di convivenza con l'assistito, effettuerà controllo a posteriori sulla veridicità della stessa, fatto salva la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari con conseguenti responsabilità in caso di dichiarazione mendace.
8. Di dare atto, inoltre, che il provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico di questa Area Vasta in quanto il suddetto congedo dà diritto ad una indennità pari alla retribuzione corrente.
9. Di precisare che, ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy, gli elementi identificativi del dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del provvedimento.
10. Di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..
11. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..
12. Di dare atto che, a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo di questa Area Vasta.

Il Dirigente dell'U.O.C.
Gestione Risorse Umane
- Dott. Silvio Maria Liberati -

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto, prende atto e sulla base della dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento

attesta

che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del Budget.

**Il Dirigente dell'U.O. Economico Finanziaria f.f.
(Dott. Pietrino Maurizi)**

La presente determina consta di n. 6 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

- SETTORE TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE -

□ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 4;
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151- art. 42, comma 5;
- D.Lgs. 18 Luglio 2011, n. 119, art. 4, comma 1, lett. b);
- CCNL Integrativo del Comparto Sanità stipulato il 20.9.2001, art. 12, comma 8, lett.c).

□ **Motivazione:**

Con istanza in atti prot. n. 22159/ASURAV5 del 24.4.2014 e successiva di integrazione prot.n. 28922 del 3.6.2014 la dipendente a tempo indeterminato, matricola 19076/AP ha chiesto, di poter usufruire di un periodo di congedo frazionato, nelle giornate di giovedì, di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., per assistenza a persona disabile in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, con decorrenza 6 giugno 2014 e fino al 30 ottobre 2014 per un totale di gg.22;

L'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità", come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, dispone che "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 42 del D.Lgs n. 151/2000 durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione; l'indennità e la contribuzione spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il periodo di congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del dipendente. Il termine assoluto dei due anni

contempla nella sua durata anche quei congedi non retribuiti richiesti in virtù dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000 e concessi "per gravi e documentati motivi familiari";

Il congedo è frazionabile a giorni, settimane o mesi e non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona, ad eccezione dell'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità. In tale ultimo caso il congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirla alternativamente. Nei giorni di fruizione del congedo da parte di uno dei genitori, l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

Tutto quanto sopra premesso, in riferimento alla richiesta de quo, sulla base della documentazione allegata, si precisa che:

- la dipendente a tutt'oggi ha già usufruito di gg. 155 di congedo per il medesimo titolo;
- non ha usufruito del congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;
- la dipendente in parola ha titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per la madre in quanto persona disabile in situazione di gravità come accertato dalla Commissione Medica Periferica del Tesoro di Teramo nella seduta del 20.10.2004 con verbale definitivo (nessuna revisione);
- è convivente con il genitore come risulta da autocertificazione acquisita agli atti;
- il coniuge del portatore di handicap è deceduto;
- i genitori del portatore di handicap sono deceduti;
- il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata;

Si ritiene, pertanto, alla luce delle disposizioni normative ed applicative del beneficio, sulla base della documentazione agli atti, concedere, alla dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, matricola n. 19076/AP un periodo di congedo frazionato, nelle sole giornate sole giornate di giovedì, dal 19 giugno 2014 al 30 ottobre 2014, per assistenza a persona disabile in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Ai sensi della richiamata normativa, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Detto periodo

invece, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

SI PROPONE

Di concedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2011, n. 151 come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, alla dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, matricola n. 19076/AP un periodo di congedo frazionato, per assistenza a persona disabile in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Di dare atto che il periodo di congedo nelle sole giornate di giovedì, decorre dal 6 giugno 2014 e termina il 30 ottobre 2014 per un totale di gg. 22.

Di ratificare il periodo intercorso dal 6 giugno 2014 alla data di esecutività della determina.

Di prendere atto che la suddetta dipendente ha già fruito in precedenza di gg. 155 di congedo per il medesimo titolo.

Di stabilire che l'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione mensile, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, fatti salvi i limiti massimi indicati nel citato art. 42, comma 5, sarà corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto in quanto il congedo sarà fruito dalla suddetta dipendente in modo frazionato e che gli stessi saranno coperti da contribuzione figurativa.

Di dare atto, altresì, che i giorni di congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 119 del 18.7.2011, non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Di precisare che la dipendente in oggetto ha l'obbligo di comunicare il verificarsi delle condizioni che comportino la sospensione di detto beneficio e che questa Amministrazione, concesso il beneficio richiesto sulla base della dichiarazione di convivenza con l'assistito, effettuerà controllo a posteriori sulla veridicità della stessa, fatto salva la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari con conseguenti responsabilità in caso di dichiarazione mendace.

Di dare atto, inoltre, che il provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico di questa Area Vasta in quanto il suddetto congedo dà diritto ad una indennità pari alla retribuzione corrente.

Di precisare che, ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy, gli elementi identificativi del dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del provvedimento.

Di trasmettere la determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

Di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

Di dare atto che, a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo di questa Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento
- Lorella Corvaro -

- ALLEGATI -

ALBO
PRETORIO